

Q.S.F. POVERTÀ VV. AA – V° P.S.R.

SCHEMA DI CONVENZIONE

Istruttoria pubblica per l'attivazione di un partenariato con Enti del Terzo Settore ai fini della co- progettazione degli interventi nell'ambito del Progetto "PRONTO INTERVENTO SOCIALE" - CUP E91H21000020001 (ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i.)

Ambito n18 Comune di Casoria Capofila nella personadi, in qualità di, pro tempore, domiciliata presso la sede in, Via/ Piazza n. - d'ora innanzi denominato Ambito n18

e
....., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in, alla via/piazza, n. (CAP), p. iva, C.F., iscritta nel con il numero - d'ora innanzi anche solo denominato "Ente Attuatore Partner Capofila" o "EAP-CF";

....., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in, alla via/piazza, n. (CAP), p. iva, C.F., iscritta nel con il numero - d'ora innanzi anche solo denominato "Ente Attuatore Partner Capofila" o "EAP";

....., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in, alla via/piazza, n. (CAP), p. iva, C.F., iscritta nel con il numero - d'ora innanzi anche solo denominato "Ente Attuatore Partner Capofila" o "EAP";

Premesso che con Avviso pubblicato sul proprio sito, nella sezione "Amministrazione trasparente", in data/../, in esecuzione della determina n. ... del/../, Ambito n18 Comune di Casoria Capofila ha indetto istruttoria ad evidenza pubblica per la selezione degli Enti Attuatori Partner (EAP), cui affidare le attività ivi indicate, per l'attuazione del Documento progettuale (DP) elaborato dall'Ente affidante, allegato al medesimo Avviso.

Richiamati

- la D.D. n. ... del/20.. di approvazione dell'Avviso pubblico e dei relativi Allegati ai fini della ricezione delle domande di partecipazione da parte degli Enti del Terzo Settore (in avanti anche solo "ETS") volte alla istruttoria ad evidenza pubblica di ca-progettazione ;

- i verbali del seggio istituito dall'Amministrazione precedente per la verifica della regolarità formale delle domande di partecipazione, nonché della Commissione per valutazione delle proposte pervenute all'Amministrazione - entro il termine previsto dall'Avviso - nell'ambito della richiamata procedura ad evidenza pubblica;

- la D.D. n. ... del/.... di conclusione del procedimento ad esito del quale la proposta formulata da le proposte formulate da è stata ritenuta/ la più rispondente alle finalità indicate nel citato Avviso pubblico e nei relativi Allegati, come da relativa Graduatoria.

Rilevato che la verifica del possesso dei requisiti del/dei soggetto/ i attuatore/ i degli interventi - autodichiarati nell'ambito della procedura ad evidenza pubblica - ha dato esito positivo e pertanto può procedersi con la sottoscrizione della convenzione mediante la quale regolare i reciproci rapporti fra le Parti.

Preso atto degli esiti del Tavolo di ca-progettazione e del Progetto Definitivo (PD) scaturito, avente a contenuto le modifiche/integrazioni apportate in sede di confronto tra EAP selezionato e Ambito n18 Comune di Casoria Capofila, ferme restando le caratteristiche fondamentali della proposta progettuale presentata;

Visti

Q.S.F. POVERTÀ VV. AA – V° P.S.R.

- Art. 118, quarto comma, della Costituzione ;
- Legge n. 328/2000 e ss. mm.;
- D.P.C.M. 30 marzo 2001 ;
- Legge regionale n. 2/2003 e ss. mm.;
- D. Lgs. n. 117/2017 e ss. mm.;
- Legge n. 241/ 1990 e ss. mm.;
- D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 31/03/2021 , con cui sono state adottate le "Linee Guida sul rapporto tra Pubbliche Amministrazioni ed Enti del Terzo Settore negli artt. 55 - 57 del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore)".

Richiamati inoltre l'articolo 119 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i., che prevede la possibilità di stipulare accordi di collaborazione , nonché convenzioni con soggetti pubblici e privati per favorire una migliore qualità di servizi e/o interventi ;

Tanto premesso ,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Premesse Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 1 - Oggetto della convenzione

1. Oggetto della convenzione , sottoscritta fra le Parti, è la regolamentazione del rapporto di collaborazione , finalizzato alla costituzione di un partenariato per la realizzazione degli interventi descritti nel Documento progettuale (DP) posto a base della procedura ad evidenza pubblica, elaborati nella Proposta progettuale , positivamente valutata dalla Commissione e successivamente declinata, all'interno del Tavolo di co- progettazione , nel Progetto Definitivo.
2. A tale ultimo proposito, i documenti richiamati nelle Premesse sono allegati alla presente Convenzione sub ".." per farne parte integrante e sostanziale .
3. L'EAP, con la sottoscrizione della presente Convenzione, si impegna affinché le attività ca-progettate con il Ambito n18 siano svolte con le modalità convenute e per il periodo concordato .
4. In ragione di quanto precede, l'EAP assume l'impegno di apportare agli interventi tutte le necessarie migliorie, che saranno concordate, nel corso del rapporto convenzionale per assicurare la migliore tutela dell'interesse pubblico e dei soggetti beneficiari dell'intervento, fermo restando quanto previsto dall'Avviso pubblico e dai relativi Allegati, e nello spirito tipico del rapporto di collaborazione attivato con la co- progettazione .

Art. 2 - Durata della convenzione

1. Gli interventi e le attività oggetto della presente procedura di co-progettazione dovranno concludersi entro il
2. La prosecuzione delle attività oltre il periodo di conclusione previsto potrà essere eventualmente autorizzata esclusivamente con la finalità di portare a compimento le attività previste in sede di co- progettazione e comunque nei limiti delle risorse finanziari previste con il presente avviso.

Art. 3 - Risorse messe a disposizioni dalle parti

1. Per realizzare le finalità e gli obiettivi degli interventi, l'EAP mette a disposizione proprie risorse strumentali (attrezzature e mezzi), umane (personale dipendente e/o prestatori d'opera intellettuale e/o di servizio , etc., operanti a qualunque titolo) e finanziarie , individuate nel Progetto Definitivo [Allegato ".."].

Q.S.F. POVERTÀ VV. AA – V° P.S.R.

2. Per la realizzazione degli interventi previsti dall'Avviso , il Ambito n18 mette a disposizione dell'EAP un budget complessivo di €
3. A tale ultimo proposito, si precisa che l'importo corrispondente alle risorse, a vario titolo, messe a disposizione dall'Amministrazione procedente , costituisce il massimo importo erogabile dalla stessa.
4. L'Amministrazione rimarrà estranea a tutti i rapporti instaurati dall'assegnatario con appaltatori, fornitori, prestatori d'opera, soggetti terzi alle parti stipulanti il contratto e comunque con il personale dipendente impiegato nell'esercizio dell'attività, dovendosi intendere tali rapporti intercorrenti esclusivamente tra lo stesso assegnatario e detti soggetti.

Art. 4 - Risorse umane adibite alle attività di Progetto

1. Al fine di garantire un adeguato funzionamento del servizio dovrà essere previsto l'impiego di personale in possesso della qualifica di Assistente sociale con esperienza e formazione professionale adeguata alle particolari problematiche nell'ambito del pronto intervento sociale e alla natura delle prestazioni richieste di almeno 1 anno. I suddetti operatori dovranno pertanto essere in possesso del titolo di studio necessario per espletare la professione di Assistente Sociale ed essere iscritti all'albo professionale .
2. Nel rispetto di quanto previsto dal documento progettuale, potranno inoltre essere previste figure professionali aggiuntive non aventi qualifica di Assistente Sociale esclusivamente per attività di supporto e complementari a quelle svolte dalle figure di Assistente Sociale.
3. L' EAP dovrà altresì procedere all'individuazione di una figura di coordinamento del servizio complessivamente reso con funzioni di di referente/ interlocutore unico per la AP. Il Referente/Coordinatore dovrà essere in possesso di laurea (almeno triennale) in ambito umanistico, economico o giuridico ed avere esperienza documentabile nell'attività oggetto della procedura.
4. In caso di sostituzione o variazione del personale, l' EAP dovrà comunicare tempestivamente il nominativo del nuovo operatore , avente caratteristiche professionali ed esperienziali analoghe a quello sostituito.
5. Nella gestione del servizio l'EAP dovrà impiegare personale di assoluta fiducia e provata riservatezza, soprattutto con riferimento a notizie sugli utenti e sulle loro condizioni personali e di salute psico-fisica. L'EAP è tenuto a dare istruzioni al proprio personale affinché tutte le informazioni inerenti all'esercizio dell'attività svolta, vengono considerate riservate e come tali trattate , in osservanza a quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di privacy.
6. In caso di intervento, il personale dovrà presentarsi munito di targhetta di riconoscimento applicata in modo visibile e munito di documento di riconoscimento .
7. Al personale impiegato nel servizio l'EAP dovrà assicurare un regolare rapporto retributivo ed assicurativo sulla base di quanto previsto sia dalla normativa vigente in materia sia dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del settore di riferimento.
8. Il numero del personale e l'organizzazione del servizio individuati congiuntamente dall' EAP e dall'AP nel progetto definitivo non possono essere modificati nel corso di validità della presente convenzione senza un preventivo accordo con la AP.
9. L'EAP deve sostenere gli oneri assicurativi , antinfortunistici , assistenziali e previdenziali di tutto il personale impiegato.
10. L' EAP si impegna ad osservare ed applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo

PON
INCLUSIONE

M

MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI



Q.S.F. POVERTÀ VV. AA – V° P.S.R.

Nazionale di Lavoro di categoria e negli accordi integrativi dello stesso, anche se non risultasse aderente alle Associazioni stipulanti o recedesse da esse.

11. Il personale dovrà svolgere periodicamente attività di formazione ed aggiornamento professionale come previsto dal relativo contratto collettivo di lavoro. Tale attività dovrà essere documentata ed a disposizione del personale istituzionalmente preposto ad effettuare i controlli.

12. L'EAP, su motivata richiesta dell'AP, ha l'obbligo di sostituire il personale ritenuto non idoneo al servizio senza che ciò possa costituire motivo di richiesta di ulteriori compensi oltre a quelli stabiliti .

13. L' EAP, per il proprio personale, solleva l'AP da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni , contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni e responsabilità verso terzi.

14. L'EAP, oltre alle norme della presente convenzione , deve osservare e far osservare ai propri dipendenti e ad eventuali prestatori occasionali tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti in vigore o emanati durante il periodo dell'appalto.

15. Per tutta la durata del servizio l'EAP, deve rispettare pienamente la normativa vigente , in particolare quella riguardante la sicurezza dei lavoratori (D.Lgs. 81/08 e successive modifiche e integrazioni) . Le attività

non si svolgeranno presso immobili di proprietà dell'AP o presso immobili in cui svolge la propria attività personale dipendente dell'AP, pertanto non sussistono rischi interferenti e non è necessaria la predisposizione del DUVRI i cui costi sono pari a zero. La redazione del DUVR è a carico dell'EAP in capo al quale gravano altresì il rispetto degli obblighi e degli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81 /2008 s.m.i.. A tal fine l'EAP, dovrà consegnare , prima dell'avvio del servizio, il Documento di Valutazione dei rischi della propria attività e nominare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

16. In caso di scioperi del proprio personale l'EAP, ne dovrà dare comunicazione al Comune con un preavviso di almeno tre giorni.

17. L'EAP, dovrà inoltre fornire all'AP, contestualmente alla firma della convenzione, la seguente documentazione:

- elenco di eventuali fornitori;
- elenco del personale con i relativi curricula; identificazione del referente/coordinatore.

Art. 5 - Procedura di co-progettazione circolare

1. Ai fini di coordinare le azioni e procedere alla continua integrazione e diversificazione delle tipologie e modalità di intervento dell'Ambito n18 Casoria Comune Capofila e l'EAP si impegnano a mantenere aperta la co-progettazione, per l'intera durata del Progetto, con verifiche e aggiornamenti con frequenza temporale definita in sede di co- progettazione .

2. L'Ambito n18 Casoria Comune Capofila si riserva la facoltà di chiedere al Soggetto attuatore la partecipazione in qualunque momento al Tavolo di co-progettazione , con frequenza anche superiore a quanto sopra previsto.

3. La co-progettazione potrà essere sempre riattivata, qualora si manifestasse la necessità o l'opportunità di rivedere le modalità attuative o implementare l'assetto raggiunto in sede di stipula della convenzione finale , fermo restando il rispetto degli obiettivi e caratteristiche essenziali del progetto, coerentemente con quanto previsto dalle Linee di intervento progettuali di cui al presente avviso. Eventuali modifiche da apportare alla convenzione , così come la riapertura del Tavolo di ca-progettazione , presuppongono la riattivazione della procedura di ca-progettazione mediante apposita comunicazione del Responsabile del procedimento , notificata tramite PEC a tutti gli ETS

Q.S.F. POVERTÀ VV. AA – V° P.S.R.

partecipanti alla procedura di evidenza pubblica, almeno 15 giorni prima dalla riapertura del tavolo di progettazione .

Art. 6 - Assicurazioni

1. In ogni caso, a tutela degli interessi pubblici dell'Ambito n18, il Soggetto Attuatore provvede alla copertura assicurativa di legge delle risorse umane impiegate a qualunque titolo nelle attività di cui alla presente convenzione.
2. Il Soggetto Attuatore è responsabile civilmente e penalmente di tutti i danni di qualsiasi natura che possano derivare a persone o cose legate allo svolgimento delle attività, con la conseguenza che l'Ambito n18 è sollevato da qualunque pretesa, azione, domanda od altro che possa loro derivare , direttamente od indirettamente , dalle attività della presente Convenzione.
3. A garanzia dei rischi connessi alle attività, il Soggetto Attuatore «» ha prodotto la seguente assicurazione , valida per tutto il periodo della convenzione : - n..... del.rilasciata da.....per responsabilità civile per danni a cose e persone, causati o subiti dai propri dipendenti , soci, prestatori o altri addetti che partecipano alle attività, ed, in ogni caso, verso terzi, con massimali idonei. L'Ambito n18 è considerato "terzo" a tutti gli effetti.
4. Le coperture assicurative devono essere valide per tutto il periodo di esecuzione delle attività in oggetto.

Art. 7 - Garanzia definitiva

1. A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi derivanti dalla presente convenzione, l'EAP ha depositato idonea garanzia fideiussoria definitiva ai sensi del D.M. 19.01.2018 n. 31. La stessa è resa, in favore dell'Ente come segue: polizza xxxxxx n. xxxxxx rilasciata da xxxxx di Euro xxxxx emessa in data xxxxxx. La garanzia di cui sopra costituita nelle forme previste dall'art. 103 del Codice dei contratti richiamato in analogia e per quanto applicabile, ha (o non ha) beneficiato delle riduzioni.
2. La garanzia ha validità temporale pari alla durata di realizzazione del progetto e dovrà, comunque , avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Ente, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del progetto.
3. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell'Ente qualora, in fase di esecuzione del progetto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'EAP. In caso di inadempimento a tale obbligo, l'Ente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto la convenzione .
4. L'Ente ha diritto di valersi della garanzia fideiussoria per l'applicazione delle penali di cui all'art. 14 seguente.

Art. 8 - Somme liquidabili per la realizzazione degli interventi

1. L'importo massimo riconosciuto a «», per l'espletamento delle attività individuate dalla presente convenzione è stabilito in €
2. I pagamenti avverranno sulla base delle rendicontazioni prodotte per la realizzazione degli interventi e delle attività, previa presentazione di nota contabile corredata dai relativi giustificativi delle spese sostenute , secondo le seguenti modalità: (le modalità verranno determinate in sede di tavolo tecnico di co- progettazione) .
3. Il riconoscimento delle spese sostenute è subordinato all'approvazione della relativa rendicontazione finale da parte dell'Ambito n18 a seguito di verifica di congruità.

Q.S.F. POVERTÀ VV. AA – V° P.S.R.

4. Qualora, in esito ad ulteriori controlli, si evidenziassero irregolarità o costi rendicontati riconosciuti inferiori alle somme liquidate, l'aggiudicatario si impegna a restituire quanto indebitamente percepito.
5. L'Ambito n18 si riserva di trattenere dalle risorse da trasferire all'EAP le somme necessarie al pagamento delle eventuali penalità irrogate.
6. La corresponsione dei singoli importi sarà inoltre subordinata all'accertamento della regolarità contributiva dell'EAP, attestata da certificazione DURC in corso di validità.

Art. 9 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, il Soggetto attuatore, con la sottoscrizione della presente Convenzione, si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e per gli effetti comunica gli estremi identificativi del conto corrente, bancario o postale, appositamente dedicato, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, co. 9 bis della L. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.
3. Il Soggetto attuatore si obbliga, ai sensi dell'art. 3, co. 8, secondo periodo della L. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge, con la specifica indicazione che il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.
4. Il Soggetto attuatore o il subcontraente che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all'Autorità e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo.
5. Con riferimento ai contratti di subfornitura, l'Attuatore si obbliga a trasmettere all'Ente apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Resta inteso che l'Ente, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei subcontratti stipulati e di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
6. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l'Attuatore è tenuto a darne comunicazione tempestiva e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l'Attuatore non potrà, tra l'altro, sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
7. In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto nella determinazione ANAC 3 maggio 2017, n. 556.
8. In atti è presente la comunicazione dell'Attuatore in merito al conto corrente dedicato di cui trattasi (Prot. N. del)

Art. 10 - Divieto di cessione

1. È vietato cedere anche parzialmente la presente convenzione, pena l'immediata risoluzione della stessa e il

Q.S.F. POVERTÀ VV. AA – V° P.S.R.

risarcimento dei danni e delle spese causate all'Ambito n18. L'esecuzione delle azioni è in capo alla sola ca-progettante, salvo per le attività derivanti da rapporti di partenariato, individuati in sede di presentazione della proposta progettuale e approvate in sede di documento progettuale definitivo .

2. Con la sottoscrizione della presente Convenzione , l'EAP assume l'impegno - in attuazione del principio di buona fede - di comunicare al Ambito n18 le criticità e le problematiche che dovessero insorgere al fine di poter scongiurare , ove possibile, le ipotesi previste dal precedente comma.

Art. 11 - Monitoraggio delle attività oggetto della convenzione e rendicontazione

1. L'Ambito n18 assicura il monitoraggio sulle attività svolte dall'EAP, attraverso la verifica periodica del perseguimento degli obiettivi in rapporto alle attività, oggetto della Convenzione , riservandosi di apportare tutte le variazioni che dovesse ritenere utili ai fini della buona riuscita delle azioni ivi contemplate , senza che ciò comporti ulteriori oneri a carico dell'EAP , il quale è tenuto ad apportare le variazioni richieste.

2. La sede per la revisione , l'integrazione e la diversificazione delle tipologie di intervento, utili ai fini della buona riuscita delle azioni ivi contemplate è definita nel Tavolo di ca-progettazione , da considerarsi permanente, in quanto utile a definire quanto necessario e/o utile per la modifica del progetto, anche con riferimento alla durata di cui all'art. 2.

3. L'Ambito n18 è tenuto al presidio, al controllo e alla verifica della rendicontazione puntuale sia sul piano dei contenuti tecnici sia sul piano amministrativo e gestionale degli interventi e delle attività svolte dall'Ente Attuatore Partner.

4. A tale proposito, l'Ente Attuatore Partner, con cadenza trimestrale, procederà alla rendicontazione delle attività svolte, in modo che il Ambito n18 svolgere le attività di controllo ai sensi degli articoli 92 e 93 del CTS.

5. La rendicontazione, per le finalità dell'art. 93, comma 1, lettera e), e comma 4, del D.Lgs. n. 117/2017 e ss.mm., dovrà essere tassativamente corredata da documentazione giustificativa comprovante la spesa.

6. A conclusione delle attività, oggetto del partenariato, l'Ente Attuatore Partner presenterà - entro e non oltre 10 giorni - una relazione tecnica conclusiva, nella quale saranno declinate nel dettaglio le attività svolte.

7. Tutti i documenti contabili dovranno riportare il nome del progetto approvato e relativo codice CUP per la riconducibilità delle spese allo stesso.

8. Saranno ammesse a rendicontazione le seguenti spese sostenute dall'EAP:

9. Con specifico riferimento all'eventuale apporto dell'attività prestata dai volontari , esso potrà essere valorizzato attraverso l'applicazione , alle ore di attività di volontariato effettivamente svolte, della retribuzione oraria lorda prevista per la corrispondente qualifica dai corrispondenti contratti collettivi di cui all'art. 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015 , n. 81, senza possibilità di rimborsare detto apporto, neppure in forma forfettaria.

Art. 12 - Sicurezza e riservatezza

1. In esecuzione della presente Convenzione l'EAP ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e

comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione della Convenzione , di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Ambito n18

Q.S.F. POVERTÀ VV. AA – V° P.S.R.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione .
3. L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. L'EAP è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti , consulenti e collaboratori , nonché dei soggetti partner di progetto dell'ETS partecipante e dei dipendenti , consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui ai punti 1, 2 e 3 e risponde nei confronti dell'Amministrazione comunale per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi descritti nei punti da 1 a 4, l'Amministrazione comunale ha facoltà di dichiarare risolta di diritto la Convenzione, fermo restando che L'Ente sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare .
6. Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte della Amministrazione comunale attinente alle procedure adottate dal Contraente in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dalla presente Convenzione .
7. L'Ente non potrà conservare copia di dati e programmi dell'Amministrazione comunale , né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza della Convenzione e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all'Amministrazione comunale .

Art. 13 - Trattamento dei dati personali

1. Le Parti si impegnano a rispettare quanto previsto dal D.lgs. n. 196/2003 , come modificato e integrato dal D.lgs. n. 101/2018 e s.m.i. ed, in generale , dalle normative in materia di trattamento dei dati personali.
2. L' Ambito n18, nel rispetto del Regolamento europeo sulla protezione dei dati GDPR 2016/679 , tratta i dati per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del consenso dell'interessato . I dati personali sono trattati per le finalità indicate nella convenzione .
 - 3.1 dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, in corso, da instaurare o cessati.
4. In esecuzione della presente convenzione , l'EAP effettua trattamento di dati personali di titolarità dell'Ente.
5. In virtù di tale trattamento , le Parti stipulano l'Accordo allegato al fine di disciplinare oneri e responsabilità in aderenza al Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio Europeo n. 2016/679 (di seguito, anche "GDPR") e da ogni altra normativa applicabile.
6. L'EAP è, pertanto, designato dall' Ambito n18 quale Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento per il trattamento e si obbliga a dare esecuzione alla convenzione suindicata conformemente a quanto previsto dall'Accordo allegato al presente atto.
7. L'Ambito n18 ha designato quale Responsabile della protezione dei dati Ing. Domenico Carfora - d.carfora@comune.casoria.na.it
8. Le Parti riconoscono e convengono che il rispetto delle istruzioni di cui all'accordo allegato , nonché alle prescrizioni della normativa applicabile, non producono l'insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi .

Art. 14 - Codice di Comportamento, Protocolli di legalità e delle misure



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo

PON
INCLUSIONE

M

MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI



Q.S.F. POVERTÀ VV. AA – V° P.S.R.

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, co.3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art.54 del D.Lgs. 30/03/01 n. 165 e del Codice di

comportamento dell' Ambito n18, adottato con con Deliberazione di Giunta Comunale (GC) n. 138/201 e s.m.i. - atti reperibili sul sito internet dell'Ente , l'EAP e, per suo tramite , i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo , si impegnano, pena la risoluzione della convenzione , al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici per quanto compatibili, pena la risoluzione del contratto.

2. l'EAP e, per suo tramite , i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo , si impegnano altresì, pena la risoluzione della convenzione , al rispetto:

- dei Protocolli di legalità sottoscritti dall' Ambito n18 o ai quali lo stesso ha aderito;
- del Patto di Integrità sottoscritto con l' Ambito n18, in relazione alla convenzione ad oggetto, depositato agli atti;
- dell'osservanza di quanto prescritto nel Piano Triennale e di prevenzione della corruzione approvato dall' Ambito n18;
- del rispetto dei protocolli sottoscritti dall' Ambito n18 e di tutte le disposizioni normative vigenti adottate per contrastare la diffusione epidemiologica da Covid-19 .

Art. 15 - Inadempienze e penali

1. Ove siano accertati casi di inadempienza rispetto alla presente Convenzione , il Ambito n18 si riserva la facoltà di irrogare una penale - dopo contestazione degli addebiti e valutazione delle controdeduzioni che l'EAP potrà produrre entro dieci (10) giorni dalla data di ricezione della contestazione - rapportata alla rilevanza dell'inadempienza sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento delle attività e del danno d'immagine provocato all' Ambito n18, salvo il risarcimento del danno ulteriore.

2. La penale potrà essere escussa sulla garanzia definitiva costituita ai sensi dell'art. 7, in ipotesi di espletamento delle attività con modalità non conformi a quelle previste dalla convenzione e a quelle che l'EAP si è impegnato ad eseguire, come risultanti dal progetto definitivo , in misura compresa tra un minimo di € 150,00 ed un massimo di € 2.000,00 per singola fattispecie e secondo gravità e/o reiterazione .

3. Le comunicazioni fra le Parti avverranno mediante posta elettronica certificata PEC agli indirizzi indicati, nell'Avviso pubblicato, per quanto riguarda l' Ambito n18, e nella domanda di partecipazione , da parte dell'EAP.

Art. 16 - Risoluzione della convenzione

1. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e 1454 del codice civile, la presente convenzione può essere risolta dalle parti in ogni momento, previa diffida ad adempiere di 15 giorni a mezzo PEC, per grave inadempienza degli impegni assunti. In caso di risoluzione, per inadempienza dell'EAP, l' Ambito n18 liquiderà le sole spese da questi sostenute, fino al ricevimento della diffida, salvo il risarcimento del danno.

2. Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, costituiscono clausole risolutive espresse, le seguenti ipotesi :

- apertura di una procedura concorsuale o di fallimento a carico di un ETS partner;
- messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell'attività da parte di un ETS partner ;
- interruzione non motivata delle attività;
- difformità sostanziale nella realizzazione degli interventi , secondo quanto previsto nella Proposta progettuale ;
- qualora l'EAP si renda colpevole di frode ;
- violazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché violazione della disciplina in materia di contratti di lavoro e del CCNL applicabile , sottoscritto dalle 00.SS. maggiormente rappresentative ;



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo

PON
INCLUSIONE

M

MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI



Q.S.F. POVERTÀ VV. AA – V° P.S.R.

3. Nelle ipotesi sopraindicate, la Convenzione può essere risolta di diritto, con effetto immediato, a fronte della dichiarazione dell' Ambito n18, trasmessa a mezzo PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.

4. Il Comune si riserva in qualsiasi momento di disporre la cessazione degli interventi e delle attività, sempre a fronte di sopravvenute Disposizioni regionali, nazionali o europee, nonché per sopravvenuti motivi di interesse pubblico o al verificarsi di eventi imprevedibili, o per far fronte a situazioni di emergenza. Al/ai soggetto/ i partner non verrà riconosciuto alcunché a titolo di indennizzo o risarcimento.

10

Art. 17 - Rinvii normativi

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa riferimento al Codice Civile ed alle disposizioni di legge vigenti ed applicabili in materia ed a quelle richiamate negli atti di cui alle Premesse.

Art. 18 - Controversie

1. Qualunque contestazione o vertenza dovesse insorgere tra le parti sarà rimessa alla giurisdizione del giudice competente. Foro competente è il Foro di Rimini.

Art. 19 - Registrazione

1. La presente convenzione, redatta nella forma della scrittura privata, sarà sottoposta a registrazione in caso d'uso con oneri e spese a carico dell'EAP.

Art. 20 - Allegati

Sono da considerarsi quale parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, anche se non ad essa materialmente allegati, i seguenti atti e documenti:

Allegato sub "..":

- Determinazione Dirigenziale di conclusione del procedimento. Allegato sub "..":
- Progetto Definitivo come risultante da tavolo di ca-progettazione. Allegato sub "..":
- Accordo per il trattamento di dati personali Allegato sub "..":

Casoria li..... FIRME

Per Ambito n18

Per l'Ente Attuatore Partner il Legale rappresentante _____

Il sottoscritto nella qualità di Legale Rappresentante del « _____ », quale EAP, dichiara di avere perfetta e particolareggiata conoscenza delle clausole convenzionali e di tutti gli atti ivi richiamati ed, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 e.e., dichiara di accettare espressamente tutte le condizioni e patti ivi contenuti (in particolare artt. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 15, 16 e 18).

(luogo),

Il Legale Rappresentante dell'Ente Attuatore Partner « _____ »

Q.S.F. POVERTÀ VV. AA – V° P.S.R.

Accordo per il trattamento di dati personali

1. Premesse

Il presente accordo costituisce allegato parte integrante della convenzione siglata tra l'Ente e il Soggetto esterno designato Responsabile del trattamento di dati personali ai sensi dell'art. 28 del GDPR. Il presente Accordo si compone delle clausole di seguito rappresentate e dal Glossario riportato in calce.

Le Parti convengono quanto segue:

2. Trattamento dei dati nel rispetto delle istruzioni dell'Ente

2.1 Il Responsabile del trattamento, relativamente a tutti i Dati personali che tratta per conto dell'Ente garantisce che:

2.1.1 tratta tali Dati personali solo ai fini dell'esecuzione dell'oggetto del contratto, e, successivamente, solo nel rispetto di quanto eventualmente concordato dalle Parti per iscritto, agendo pertanto, esclusivamente sulla base delle istruzioni documentate e fornite dall'Ente;

2.1.2 non trasferisce i Dati personali a soggetti terzi, se non nel rispetto delle condizioni di liceità assolute dall'Ente e a fronte di quanto disciplinato nel presente accordo;

2.1.3 non tratta o utilizza i Dati personali per finalità diverse da quelle per cui è conferito incarico dall'Ente, financo per trattamenti aventi finalità compatibili con quelle originarie;

2.1.4 prima di iniziare ogni trattamento e, ove occorra, in qualsiasi altro momento, informerà l'Ente se, a suo parere, una qualsiasi istruzione fornita dall'Ente si ponga in violazione di Normativa applicabile.

2.2 Al fine di dare seguito alle eventuali richieste da parte di soggetti interessati, il Responsabile del trattamento si obbliga ad adottare:

2.2.1 procedure idonee a garantire il rispetto dei diritti e delle richieste formulate all'Ente dagli interessati relativamente ai loro dati personali;

2.2.2 procedure atte a garantire l'aggiornamento, la modifica e la correzione, su richiesta dell'Ente dei dati personali di ogni interessato;

2.2.3 procedure atte a garantire la cancellazione o il blocco dell'accesso ai dati personali a richiesta dell'Ente;

2.2.4 procedure atte a garantire il diritto degli interessati alla limitazione di trattamento, su richiesta dell'Ente.

2.3 Il Responsabile del trattamento deve garantire e fornire all'Ente cooperazione, assistenza e le informazioni che potrebbero essere ragionevolmente richieste dalla stessa, per consentirle di adempiere ai propri obblighi ai sensi della normativa applicabile, ivi compresi i provvedimenti e le specifiche decisioni del Garante per la protezione dei dati personali.

2.4 Il Responsabile del trattamento, anche nel rispetto di quanto previsto all'art. 30 del Regolamento, deve mantenere e compilare e rendere disponibile a richiesta della stessa, un registro dei trattamenti dati personali che riporti tutte le informazioni richieste dalla norma.

2.5 Il Responsabile del trattamento assicura la massima collaborazione al fine dell'esperimento delle valutazioni di impatto ex art. 35 del GDPR che l'Ente intenderà esperire sui trattamenti che rivelano, a Suo insindacabile giudizio, un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

3. Le misure di sicurezza

3.1 Il Responsabile del trattamento deve conservare i dati personali garantendo la separazione di tipo logico dai dati personali trattati per conto di terze parti o per proprio conto.

3.2 Il Responsabile del trattamento deve adottare e mantenere appropriate misure di sicurezza, sia tecniche che organizzative, per proteggere i dati personali da eventuali distruzioni o perdite di natura illecita o accidentale, danni,

Q.S.F. POVERTÀ VV. AA – V° P.S.R.

alterazioni, divulgazioni o accessi non autorizzati, ed in particolare, laddove il trattamento comporti trasmissioni di dati su una rete, da qualsiasi altra forma illecita di trattamento.

3.3 Il Responsabile del trattamento deve adottare misure tecniche ed organizzative adeguate per salvaguardare la sicurezza di qualsiasi rete di comunicazione elettronica o dei servizi forniti all'Ente, con specifico riferimento alle misure intese a prevenire l'intercettazione di comunicazioni o l'accesso non autorizzato a qualsiasi computer o sistema.

12

4. Analisi dei rischi, privacy by design e privacy by default

4.1 Con riferimento agli esiti dell'analisi dei rischi effettuata dall'Ente sui trattamenti di dati personali cui concorre il Responsabile del trattamento, lo stesso assicura massima cooperazione e assistenza al fine di dare effettività alle azioni di mitigazione previste dall'Ente per affrontare eventuali rischi identificati.

4.2 Il Responsabile del trattamento dovrà consentire all'Ente, tenuto conto dello stato della tecnica, dei costi, della natura, dell'ambito e della finalità del relativo trattamento, di adottare, sia nella fase iniziale di determinazione dei mezzi di trattamento, che durante il trattamento stesso, ogni misura tecnica ed organizzativa che si riterrà opportuna per garantire ed attuare i principi previsti in materia di protezione dati e a tutelare i diritti degli interessati.

4.3 In linea con i principi di privacy by default, dovranno essere trattati, per impostazione predefinita, esclusivamente quei dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento, e che in particolare non siano accessibili dati personali ad un numero indefinito di soggetti senza l'intervento di una persona fisica.

4.4 Il Responsabile del trattamento dà esecuzione al contratto in aderenza alle policy di privacy by design e by default adottate dall'Ente e specificatamente comunicate.

5. Soggetti autorizzati ad effettuare i trattamenti - Designazione

5.1 Il Responsabile del trattamento garantisce competenze ed affidabilità dei propri dipendenti e collaboratori autorizzati al trattamento dei dati personali (di seguito anche incaricati) effettuati per conto dell'Ente.

5.2 Il Responsabile del trattamento garantisce che gli incaricati abbiano ricevuto adeguata formazione in materia di protezione dei dati personali e sicurezza informatica.

5.3 Il Responsabile del trattamento, con riferimento alla protezione e gestione dei dati personali, impone ai propri incaricati obblighi di riservatezza non meno onerosi di quelli previsti nella convenzione di cui il presente documento costituisce parte integrante. In ogni caso il Responsabile del trattamento è direttamente ritenuto responsabile per qualsiasi divulgazione di dati personali dovesse realizzarsi ad opera di tali soggetti.

6. Sub-Responsabili del trattamento di dati personali

6.1 Nell'ambito dell'esecuzione del contratto, il Responsabile del trattamento è autorizzato sin d'ora, alla designazione di altri responsabili del trattamento (d'ora in poi anche "sub-responsabili"), previa informazione dell'Ente ed imponendo agli stessi condizioni vincolanti in materia di trattamento dei dati personali non meno onerose di quelle contenute nel presente Accordo.

6.2 Su specifica richiesta dell'Ente, il Responsabile del trattamento dovrà provvedere a che ogni Sub Responsabile sottoscriva direttamente con l'Ente un accordo di trattamento dei dati che, a meno di ulteriori e specifiche esigenze, preveda sostanzialmente gli stessi termini del presente Accordo.

6.3 In tutti i casi, il Responsabile del trattamento si assume la responsabilità nei confronti dell'Ente per qualsiasi violazione od omissione realizzati da un Sub-Responsabile o da altri terzi soggetti incaricati dallo stesso, indipendentemente dal fatto che il Responsabile del trattamento abbia o meno rispettato i propri obblighi contrattuali.

Q.S.F. POVERTÀ VV. AA – V° P.S.R.

ivi comprese le conseguenze patrimoniali derivanti da tali violazioni od omissioni .

7. Trattamento dei dati personali al di fuori dell'area economica europea

7.1 L'Ente non autorizza il trasferimento dei dati personali oggetto di trattamento al di fuori dell'Unione Europea.

8. Cancellazione dei dati personali

8.1 Il Responsabile del trattamento , a richiesta del Titolare, provvede alla restituzione o cancellazione dei dati personali trattati per l'esecuzione del presente contratto al termine dell'affidamento o del periodo di conservazione e in qualsiasi circostanza in cui sia richiesto dall'Ente, compresa l'ipotesi in cui la stessa debba avvenire per dare seguito a specifica richiesta da parte di interessati

9. Audit

9.1 Il Responsabile del trattamento si rende disponibile a specifici audit in tema di privacy da parte dell'Ente .

9.2 L'esperimento di tali audit non deve avere ad oggetto dati di terze parti, informazioni sottoposte ad obblighi di riservatezza degli interessi commerciali .

10. Indagini dell'Autorità e reclami

10.1 Nei limiti della normativa applicabile , il Responsabile del trattamento o qualsiasi SubResponsabile informa senza alcun indugio l'Ente di qualsiasi a) richiesta o comunicazione promanante dal Garante per la protezione dei dati personali o da forze dell'ordine b) istanza ricevuta da soggetti interessati. Il Responsabile del trattamento fornisce, in esecuzione del contratto e, quindi, gratuitamente , tutta la dovuta assistenza all'Ente per garantire che la stessa possa rispondere a tali istanze o comunicazioni nei termini temporali previsti dalla normativa e dai regolamentari applicabili.

11. Violazione dei dati personali e obblighi di notifica

11.1 Il Responsabile del trattamento , in virtù di quanto previsto dall'art. 33 del Regolamento, deve comunicare a mezzo di posta elettronica certificata all'Ente nel minor tempo possibile, e comunque non oltre 24 (ventiquattro) ore da quando ne abbia avuto notizia, qualsiasi violazione di sicurezza che abbia comportato accidentalmente o in modo illecito la distruzione , la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi , conservati o comunque trattati , ivi incluse quelle che abbiano riguardato i propri SubResponsabili . Tale comunicazione deve contenere ogni informazione utile alla gestione del data breach, oltre a a) descrivere la natura della violazione dei dati personali ; b) le categorie e il numero approssimativo di interessati in questione nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati personali in questione ; c) i recapiti del DPO nominato o del soggetto competente alla gestione del data breach; d) la descrizione delle probabili conseguenze della violazione dei dati personali ; e) una descrizione delle misure adottate o che si intende adottare per affrontare la Violazione della sicurezza, compreso, ove opportuno, misure per mitigare i suoi possibili effetti negativi.

11.2 Il Responsabile del trattamento deve fornire tutto il supporto necessario all'Ente ai fini delle indagini e sulle valutazioni in ordine alla violazione di dati, anche al fine di individuare, prevenire e limitare gli effetti negativi della stessa, conformemente ai suoi obblighi ai sensi del presente articolo e, previo accordo con l'Ente, per svolgere qualsiasi azione che si renda necessaria per porre rimedio alla violazione stessa. Il Responsabile del trattamento non deve rilasciare , né pubblicare alcun comunicato stampa o relazione riguardante eventuali data breach o violazioni di trattamento senza aver ottenuto il previo consenso scritto dell'Ente.

12. Responsabilità e manleve

12.1 Il Responsabile del trattamento tiene indenne e manleva l'Ente da ogni perdita, costo, sanzione, danno e da ogni responsabilità di qualsiasi natura derivante o in connessione con una qualsiasi violazione da parte del

Q.S.F. POVERTÀ VV. AA – V° P.S.R.

Responsabile del trattamento delle disposizioni contenute nel presente Accordo .

12.2 A fronte della ricezione di un reclamo relativo alle attività oggetto del presente Accordo , il Responsabile del trattamento :

- 12.2.1 avverte, prontamente ed in forma scritta, l'Ente del Reclamo;
- 12.2.2 non fornisce dettagli al reclamante senza la preventiva interazione con l'Ente;
- 12.2.3 non transige la controversia senza il previo consenso scritto dell'Ente;
- 12.2.4 fornisce all'Ente tutta l'assistenza che potrebbe ragionevolmente richiedere nella gestione del reclamo.

14

GLOSSARIO

"Garante per la protezione dei dati personali": è l'autorità di controllo responsabile per la protezione dei dati personali in Italia;

"Dati personali": qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato »); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente , con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione , dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica , psichica, economica, culturale o sociale ;

"GDPR" o "Regolamento": si intende il Regolamento UE 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche relativamente al trattamento dei dati personali e della loro libera circolazione (General Data Protection Regulation) , direttamente applicabile dal 25 maggio 2018 ;

"Normativa Applicabile": si intende l'insieme delle norme rilevanti in materia protezione dei dati personali, incluso il Regolamento Privacy UE 2016/679 (GDPR) ed ogni provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali e del WP Art. 29 ;

"Appendice Security": consiste nelle misure di sicurezza che il Titolare determina assicurando un livello minimo di sicurezza , e che possono essere aggiornate ed implementate dal Titolare, di volta in volta, in conformità alle previsioni del presente Accordo ;

"Reclamo": si intende ogni azione, reclamo, segnalazione presentata nei confronti del Titolare o di un Suo Responsabile del trattamento ;

"Titolare del Trattamento "": la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;

"Trattamento "": qualsiasi operazione o insieme di operazioni , compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione , la strutturazione , la conservazione , l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione , l'uso, la comunicazione mediante trasmissione , diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione , il raffronto o l'interconnessione , la limitazione, la cancellazione o la distruzione ;

"Responsabile del trattamento "": la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento ;

"Pseudonimizzazione "": il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile .

Letto, confermato e sottoscritto

Casoria, li _____

Per Comune di Casoria _____

Per l'Ente Attuatore Partner il Legale rappresentante _____